


N. 00889/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2015, proposto da:

Sol s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Grassi, Simona Motta, Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, Via G. La Pira n. 21;

contro

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, presso cui ha eletto domicilio, Via dei Rondinelli 2;

ASL 1 - Massa Carrara, ASL 2 - Lucca, ASL 5 - Pisa, ASL 6 - Livorno, ASL 12 - Versilia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali;

nei confronti di

Air Liquide Sanità Service S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Brunetti, Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Pietro Milazzo in Firenze, Via dei Servi 49;

per l'annullamento

- a) della determinazione di ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale n. 405 del 23.03.2015 - conosciuta dalla ricorrente con comunicazione dell'1.04.2015 - con cui il Coordinatore di Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi ha disposto l'"Adesione AA.SS. afferenti all'Area Nord Ovest al contratto stipulato con la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la fornitura di gas medicali e servizi annessi occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliero-universitarie (AOU Careggi e AOU Meyer) dell'area Vasta Centro della Regione Toscana, di cui alla determinazione del dirigente coordinatore n. 674/2011" e relativo allegato A;
- b) della nota dell'1.04.2015 prot. 19047 a firma del Dirigente Responsabile U.O.C. Acquisizione Farmaci e Dispositivi Medici di ESTAR, con cui veniva comunicata a SOL S.p.A. che con la determinazione sub a) "e' stata disposta, per le Aziende Sanitarie Afferenti all'area Vasta Nord Ovest, l'adesione al contratto stipulato con la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la fornitura di gas medicali e servizi annessi relativo alle Aziende Sanitarie ed Universitarie dell'Area Vasta Centro" e comunicato che "verranno a breve fornite indicazioni più precise circa i tempi di subentro nel nuovo fornitore e la conseguente durata della prosecuzione contrattuale al momento in essere con codesta Ditta";

- c) del diniego di autotutela opposto da ESTAR con nota prot. 23201 del 21.04.2015 sulla comunicazione trasmessa il 10.04.2015 da SOL S.p.A. ai sensi dell'art. 243 bis d.lgs. 163/06;
- d) di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ed, in particolare:
- d.1) dell'art. 27 - Adesione - del Capitolato Speciale afferente alla procedura aperta n. 33/2011 approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'allora ESTAV Centro n. 91 dell'8.04.2011, per "l'affidamento della fornitura di gas medicali e servizi annessi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero/Universitarie dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana. Durata contrattuale sei anni oltre eventuale proroga di sei mesi";
- d.2) dell'art. 14 del "Regolamento dell'attività' contrattuale di acquisizione di beni e servizi e Disciplina delle spese in economia", recante la c.d. "clausola di adesione", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 12.06.2013 dell'allora ESTAV Centro (oggi ESTAR) sostitutivo delle precedenti versioni del Regolamento, entrato in vigore per le procedure indette o avviate a far data dall'1.07.2013;
- d.3) ove occorra, degli articoli 31 e 35 recanti la c.d. "clausola di estensione" in ciascuna delle precedenti versioni del Regolamento dell'attività' contrattuale di acquisizione di beni e servizi adottato dall'allora ESTAR Centro con deliberazione n. 214 del 5.06.2007 e successivamente modificato con deliberazione n. 303 del 21.10.2010;
- d.4) del provvedimento del Dirigente Dirigenziale del Coordinatore di ESTAV Centro n. 674 del 28.11.2011 con cui veniva disposto l'affidamento della fornitura di gas medicali e servizi annessi oggetto della gara n. 33/2011 sopra menzionata a favore di Air

Liquide Sanità Service S.p.A. per il periodo contrattuale 1.01.2012-31.12.2017, relativamente alla parte che rimanda alle clausole della legge di gara che prevedono la possibilità di adesione da parte di AA.SS. e Enti previamente convenzionati con ESTAV Centro; d.5) delle note di numero e data incogniti con cui le AA.SS. afferenti all'Area Vasta Nord Ovest avrebbero manifestato la richiesta di aderire al contratto in essere con la ditta Air Liquide Sanità Service nell'area Vasta Centro, avvalendosi della clausola di estensione di cui all'art. 27 - Adesioni - del Capitolato Speciale relativo alla gara n. 33/2011;

d.6) dei contratti eventualmente nelle more stipulati dalle singole AA.SS. afferenti all'Area Vasta Nord Ovest con la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. in conseguenza della determinazione sub a) e ai suoi contenuti, ad oggi non conosciuti dalla scrivente e di cui si chiede l'acquisizione in via istruttoria, con ulteriore riserva di interporre motivi aggiunti;

per la dichiarazione di inefficacia

dei contratti eventualmente nelle more stipulati dalle singole AA.SS. afferenti l'Area Vasta Nord Ovest con la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. ex artt. 245 bis e 245 ter del D.Lgs. 163/2006 e artt. 121 e 122 c.p.a.;

nonché, infine, per l'accertamento

del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto subito ex art. 245 quinquies d.lgs. 163/2006 ed art. 124 c.p.a., in via principale, in forma specifica mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati e mediante l'indizione della procedura di gara (mai svoltasi) per l'affidamento della fornitura di gas medicali e servizi annessi presso le AA.SS. afferenti all'Area Vasta Nord

Ovest, e solo in subordine per equivalente, con pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e a rivalutazione monetaria;
e, di conseguenza, per la condanna dell'Amministrazione resistente ESTAR, se del caso anche in solido con le Aziende Sanitarie e la Fondazione evocate in giudizio, in primis al risarcimento in forma specifica annullando i provvedimenti impugnati ed indicendo la procedura di gara e solo in subordine per equivalente, con pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e a rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e di Air Liquide Sanità Service S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con deliberazione del Direttore generale n. 91 dell'8 aprile 2011 della (ora soppressa) ESTAV Centro veniva indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicali e servizi annessi occorrenti alle Aziende sanitarie ed ospedaliero universitarie Careggi e Meyer per una durata di 6 anni (oltre l'eventuale proroga di 6 mesi) per un importo di € 41.196.000 00, al netto dell'Iva.

La gara veniva aggiudicata in favore della ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per il periodo contrattuale 1 gennaio 2012/31 dicembre 2017.

Successivamente le Aziende sanitarie ricomprese nella Area Vasta Nord-ovest avanzavano richiesta di adesione al contratto in essere tra ESTAV Centro e Air Liquide Sanità Service che esprimeva parere favorevole all'adesione in asserita conformità alle disposizioni dell'articolo 27 del capitolato speciale della gara di cui sopra.

Con la determinazione n. 405 del 23.03.2015 ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, subentrato a far tempo dal 1 gennaio 2015 alle ESTAV regionali, veniva disposta l'adesione delle Aziende sanitarie afferenti all'Area Nord Ovest al contratto stipulato con la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. per la fornitura in questione.

Avverso tale provvedimento, nonché gli atti presupposti in epigrafe precisati, proponeva ricorso la società SOL S.p.A. chiedendone, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 3, 41, e 97 della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di appalti pubblici di forniture di cui agli artt. 2, 3, 11, 59, 64, 75, 256 e Allegato IX/A del d.lgs. n. 163/2006.

Deduceva, in sintesi, la ricorrente che l'Amministrazione avesse violato i principi comunitari e nazionali in tema di affidamento dei contratti pubblici, nella specie di forniture, i quali impongono per la stazione appaltante l'obbligo procedimentale dell'evidenza pubblica. Attraverso il meccanismo posto in essere da ESTAR e cioè consentendo ad una pluralità indeterminata di amministrazioni

aggiudicatrici di avvalersi dell'impresa vincitrice di una gara per una serie potenzialmente illimitata di forniture, verrebbero violati i principi comunitari posti a tutela della concorrenza ovvero trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione (T.A.R. Lazio, sez. III, 4 marzo 2009, n. 2229). Inoltre, l'adesione postuma ad un diverso contratto di fornitura finirebbe col determinare uno squilibrio contrattuale e un significativo elemento di aleatorietà per la mancata predeterminazione dell'effettivo quantitativo dell'offerta.

Alla camera di consiglio del 20 maggio 2015, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 60 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Costituendosi in giudizio al fine di contrastare la pretesa attorea, ESTAR e Air Liquide Sanità Service hanno preliminarmente avanzato eccezioni di inammissibilità per difetto di giurisdizione, acquiescenza e carenza di interesse, nonché di irricevibilità del ricorso.

Le questioni sottoposte al Collegio hanno già formato oggetto di una recente pronuncia della Sezione riguardante fattispecie del tutto sovrapponibile (T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015, n. 725) dalla quale non si rinvengono motivi per discostarsi.

Quanto al difetto di giurisdizione si è rilevato che "l'eccezione... sollevata dalla difesa di ESTAR secondo cui gli atti impugnati avrebbero natura paritetica (e perciò riservati alla cognizione del giudice ordinario) in quanto l'amministrazione avrebbe esercitato poteri di natura negoziale scaturenti dalla clausola contenuta nell'art. 4 del Capitolato speciale" si palesa infondata.

“Come più volte enunciato dalla Suprema Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902, 16 novembre 2010, n. 23108, 16 maggio 2008, n. 12378; Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 396, 2 ottobre 2012, n. 5170; Sez. VI, 24 marzo 2014, n. 1409),

Orbene, è indubbio che, nel caso di specie, la ricorrente non contesta la legittimità di una clausola contrattuale relativa ad un rapporto di cui non è parte, ma la circostanza che, sulla base di tale fondamento pattizio ...l'Amministrazione intimata abbia inteso, con un potere di natura indubbiamente pubblicistica, procedere all'affidamento di un appalto di servizi senza l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica”.

In ordine alla ulteriore eccezione di inammissibilità per tardività ed acquiescenza, sollevata da entrambe le controparti, se ne rileva la manifesta infondatezza.

Assumono, infatti, ESTAR e Air Liquide Sanità Service che la ricorrente, avendo regolarmente partecipato a quella gara, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare l'art. 27 del Capitolato speciale di cui viene fatta applicazione nella fattispecie: l'assunto è infondato.

“È evidente, infatti, ad avviso del Collegio, che al momento in cui la deducente, partecipando a quella procedura, venne a conoscenza della clausola in parola,... non aveva alcun interesse a contestare, per quell'aspetto, il Capitolato speciale al momento non lesivo,

interesse che, per contro, viene in rilievo nel momento in cui la stazione appaltante pretenderebbe di darvi applicazione.

Neppure, sotto altro profilo, può ritenersi che con la partecipazione a quella gara la ricorrente abbia prestato acquiescenza alla clausola in parola atteso che è del tutto pacifico che nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura di gara che fossero, in ipotesi, illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza alle clausole del procedimento, atteso che una siffatta irragionevole preclusione sarebbe contraria agli artt. 24 comma 1 e 113 comma 1, Cost. atteso che, diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che, per poter partecipare alla gara, l'operatore economico dovrebbe necessariamente prestare acquiescenza a tutte le clausole, con conseguente esclusione della relativa possibilità di tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 753; id., sez. V, 5 novembre 2014, n. 5479)" (T.A.R. Toscana n. 725/2015).

Analoghe ragioni conducono a respingere l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse avanzata dalla difesa di ESTAR secondo cui, avendo la ricorrente partecipato alla procedura sfociata nell'aggiudicazione in favore di Air Liquide Sanità Service, avrebbe accettato tutte le clausole contenute nella legge di gara, compresa quella relativa alla possibilità di successiva estensione contrattuale in favore dell'aggiudicataria, e non potrebbe quindi oggi dolersene, contestandone l'applicazione concreta.

La tesi, pur suggestiva, non può essere condivisa giacché l'azione proposta non reca contestazioni afferenti al metodo di gara, ma doglianze che attengono ad effetti successivi e al momento non lesivi.

Si è già rilevato che l'accettazione della clausola di partecipazione senza riserve non comporta acquiescenza alle regole di gara, tale da rendere inammissibile la loro successiva impugnazione o da considerarsi preventiva rinuncia a far valere i vizi della procedura lesivi dell'interesse del concorrente, dal momento che una siffatta irragionevole preclusione sarebbe contraria agli artt. 24 comma 1 e 113 comma 1 (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato sez. V, 5 novembre 2014, n. 5479).

A maggior ragione tale preclusione non può essere rintracciata nell'intento di contestare, non gli esiti della pregressa gara, bensì provvedimenti amministrativi successivamente adottati che determinano una lesione nella sfera giuridica dell'impresa interessata che solo successivamente manifestano i requisiti della lesività.

In tal senso, è fin troppo evidente che l'eventuale contestazione dell'art. 27 del Capitolato di gara, ove sollevata all'epoca della sua conclusione, avrebbe questa sì ricevuto, quale risposta giudiziale, una dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.

Nel merito il ricorso è fondato.

Come rilevato con la citata sentenza n. 725/205 "...principi comunitari di trasparenza, concorrenzialità e non discriminazione, recepiti nell'ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 163/2006, comportano la necessità del ricorso all'affidamento concorrenziale per pubblica gara di tutti i contratti pubblici (con le limitate

eccezioni ivi contemplate) e ciò persino nell'ipotesi in cui, a fronte di un contratto scaduto, l'amministrazione rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, salvo l'esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro e ciò in quanto tutte le deroghe al suddetto principio ed alla citata normativa vanno valutate in modo rigoroso, perché contrastanti con la regola generale dell'espletamento del procedimento di evidenza pubblica, imposta dalla necessità di individuare, mediante valutazione comparativa basata su parametri obiettivi, il soggetto più idoneo all'affidamento del servizio (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 2968)".

Analogamente, con altro precedente della sezione del tutto sovrapponibile, si è ritenuto fondato il ricorso "...sulla base di una semplice ma insuperabile considerazione, che costituisce il nocciolo delle censure formulate ...: a fronte dell'organica disciplina normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici che, in applicazione dei principi comunitari, impone la regola della pubblica gara per l'affidamento dei contratti stessi, prevedendo solo in via di eccezione modalità diverse e puntualmente disciplinate, la scelta operata da ESTAV ... con il provvedimento impugnato... è priva di un idoneo fondamento normativo ed anzi risulta in contrasto con la disciplina di settore.

Non a caso il provvedimento dirigenziale impugnato non contiene alcun riferimento a specifiche norme del codice dei contratti pubblici; mentre gli ampi e ripetuti riferimenti alle centrali di committenza operati dalle Amministrazioni resistenti nei loro scritti difensivi non valgono ad individuare nella normativa statale

o regionale disposizioni che possano legittimare un ente ...ad affidare contratti pubblici in via di estensione (come verificatosi nel caso in esame), anziché seguendo le procedure espressamente disciplinate nel codice dei contratti pubblici” anche nelle ipotesi in cui ad operare sia una centrale di committenza ex art. 33, co. 2, d.lgs. n. 163/2006 (T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 744).

A tali conclusioni le controparti obiettano che l'estensione del contratto stipulato con Air Liquide ad altre Amministrazioni aggiudicatrici potrebbe essere consentita giacché nella fattispecie ci si troverebbe di fronte ad un accordo quadro nell'ambito del quale la ESTAV Centro (originaria stazione appaltante) avrebbe assunto il ruolo di centrale di committenza. A tale conclusione si perverrebbe anche alla luce della nuova Direttiva comunitaria sugli appalti pubblici (segnatamente con riguardo a quanto disposto dall'art. 72).

La tesi non persuade il Collegio.

L'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 dispone in proposito che “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice”.

Dunque, anche le centrali di committenza hanno l'obbligo di attenersi sotto tutti i profili alle norme del codice dei contratti pubblici e, quindi, al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza e concorrenzialità, di rendere noto, nell'esperimento della procedura concorsuale, l'importo complessivo oggetto dell'appalto, la sua scadenza e i limiti alla rinegoziazione successiva alla stipulazione del contratto.

Per contro, il paragrafo II.1.1) del bando di gara stabiliva che l'appalto avesse per oggetto “l'affidamento della fornitura di gas medicali tecnici e servizi annessi occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliero-universitarie dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana”, precisando al successivo punto II.1.2) la possibilità di “estensione fino a un massimo del 100% delle aggiudicazioni per le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Centro”.

Inoltre la clausola di adesione di cui all'articolo 27 del capitolato disponeva che il fornitore è tenuto a “consentire l'adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissate con la presente gara anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con i quali ESTAV ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l'adesione”.

Pare al collegio che l'interpretazione assegnata da ESTAR al bando e al capitolato speciale esorbiti dai limiti imposti dai richiamati principi di trasparenza e concorrenzialità, inserendovi un elemento di indeterminazione soggettiva ed oggettiva, non noto al momento della celebrazione della gara, ovvero la possibilità, attraverso un meccanismo imprevedibile, di consentire una serie indefinita di affidamenti diretti, con l'unico limite dell'importo massimo, fissato dal bando stesso, dell'ammontare della fornitura.

Si è rilevato che in tale fattispecie “l'adesione al contratto...si inserisce in un meccanismo assolutamente aleatorio e privo di punti fermi, e pertanto lesivo dei valori comunitari della concorrenzialità e della trasparenza che debbono presiedere allo svolgimento delle gare pubbliche” e ciò in quanto “la fattispecie non integra un appalto indetto congiuntamente da una pluralità di Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ma consta della semplice aggiudicazione di

un contratto che riporta la clausola di adesione” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 18 aprile 2013, n. 364).

Invero, se scopo della centrale di committenza è quello di far sì che più soggetti pubblici agiscano per il tramite di un unico soggetto al fine dell’aggiudicazione di contratti di appalto che, altrimenti, dovrebbero essere aggiudicati separatamente, è imprescindibile che la disciplina di gara espliciti con chiarezza quali siano i soggetti in favore dei quali la centrale di committenza agisce.

Nel caso di specie ESTAV era legittimata all’attività contrattuale di cui trattasi solo nei limiti dell’interesse delle aziende sanitarie e degli altri enti regionali ricompresi nell’ambito della propria circoscrizione, così come chiaramente indicato dal bando di gara. Ne consegue che l’ulteriore applicazione della clausola di estensione ad altre aziende sanitarie collocate al di fuori del predetto ambito territoriale si palesa lesiva dei principi di competitività e imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità individuati dall’art. 2 del Codice dei contratti in conformità ai valori comunitari.

Giova rilevare che a tali conclusioni perviene anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stigmatizzando il “diffuso utilizzo di istituti ormai non più consentiti nella prassi amministrativa della contrattualistica pubblica quali le proroghe e rinnovi di contratti in essere ovvero di altri istituti non in linea con le previsioni normative comunitarie e nazionali. Ci si riferisce alla cosiddetta <<clausola di estensione>> che consente di fatto all’Ente, effettuando una gara per un certo importo e con qualificazioni ad esso rapportate, di estendere, spesso anche oltre il quinto d’obbligo, il contratto ad altra Azienda richiedente”, in contrasto con le

previsioni del Codice dei contratti (Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 27-28 gennaio 2010).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata n. 405 del 23.03.2015.

Condanna le controparti costituite in giudizio alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 3.000,00 a carico di ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)